

REGOLAMENTO (UE) N. 583/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2012

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'uso dei polisorbati (E 432-436) nel latte di cocco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l'aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari può avvenire o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) È stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione all'uso del monoleato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 80, E 433) come emulsionante nel latte di cocco.
- (5) Il latte di cocco, una preparazione di frutta ricavata dallo strato interno sotto la buccia del cocco ed acqua, mediante omogeneizzazione, non può presentarsi sotto forma di emulsione senza l'uso di un emulsionante. Il monoleato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 80, E 433) e i polisorbati (E 432-436) in generale sono stati approvati in qualità di emulsionanti di massima efficacia e utilizzati a tale scopo nei paesi terzi.
- (6) Nel suo parere dell'8 luglio 1983 ⁽³⁾, il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha attribuito al gruppo dei polisorbati (E 432-436) una dose giornaliera ammissibile

(DGA) pari a 10 mg/kg di peso corporeo/giorno. La relazione della Commissione sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell'Unione europea ⁽⁴⁾ ha concluso che potrebbe rendersi necessaria una valutazione della dose più realistica per i polisorbati (E 432-436), basata sugli effettivi livelli di utilizzo degli additivi alimentari. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dovrebbe effettuare tale valutazione della dose nel corso della nuova valutazione dei polisorbati (E 432-436) entro la fine del 2016, come previsto dal regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione ⁽⁵⁾. Fino ad allora, è opportuno valutare una potenziale estensione dell'uso dei soli fattori additivi che contribuiscono in misura modesta alla dose complessiva di tali sostanze. Si prevede che la quantità di polisorbati (E 432-436) assunta mediante l'uso nel latte di cocco, valutata sulla base dei dati relativi alla distribuzione totale del latte di cocco sul mercato, forniti dal richiedente, permane molto inferiore alla DGA e pertanto non determinerà una notevole esposizione supplementare. Il latte di cocco non è un prodotto di ampio consumo, essendo utilizzato prevalentemente nella preparazione dei prodotti alimentari e dei dessert asiatici. La dose valutata è trascurabile e molto inferiore all'1 % della DGA, dunque il contributo non può essere considerato significativo. Pertanto, tale particolare estensione d'uso non comporta timori per la sicurezza.

- (7) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità se gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l'autorizzazione all'uso dei polisorbati (E 432-436) come emulsionanti nel latte di cocco costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (8) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 autorizza il gruppo dei polisorbati (E 432-436) in quanto appartenenti allo stesso gruppo chimico delle sostanze definite come una miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi con acidi grassi. È pertanto opportuno consentire l'uso di tutti i polisorbati (E 432-436) nel latte di cocco e non solo l'uso dell'additivo alimentare monoleato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 80, E 433).
- (9) In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ Relazione del comitato scientifico dell'alimentazione concernente: agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti (Quindicesima serie, 1985).⁽⁴⁾ COM(2001) 542 definitivo.⁽⁵⁾ GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19.

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari ⁽¹⁾, l'allegato II che istituisce l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo si applica a decorrere dal 1° giugno 2013. Al fine di autorizzare l'uso dei polisorbati (E 432-436) nel latte di cocco prima di tale data, è necessario fissare per tale additivo alimentare una data di applicazione anteriore.

- (10) Pertanto, occorre modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimen-

tare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 nella categoria di alimenti 04.2.4.1 «Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta», dopo la voce E 405 è aggiunta la seguente voce:

	«E 432-436	Polisorbati	500	(1)	Solo latte di cocco	Periodo di applicazione: dal 23 luglio 2012»
--	------------	-------------	-----	-----	---------------------	---